

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 5534-ter</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
**(GRILLI)**

---

Disposizioni in materia di spese di giustizia,  
di ordini professionali e di istituti penitenziari

---

*Presentato il 16 ottobre 2012*

---

*(Già articolo 3, commi 9, lettera b), 10, primo periodo, 13, 15 e 16, del disegno di legge n. 5534 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 18 ottobre 2012)*

## DISEGNO DI LEGGE

## ARTT. 1-2.

.....  
.....  
.....

## ART. 3.

*(Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri).*

1-8. ....  
.....

9. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) .....  
.....  
.....

b) all'articolo 73 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-ter. Il provvedimento che accoglie la domanda proposta per far valere il diritto di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni, è esente dall'obbligo della registrazione ».

10. All'articolo 91 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente: « I compensi liquidati dal giudice e posti a carico del soccombente non possono superare il valore effettivo della causa. I compensi non comprendono le spese. ». Le disposizioni di cui al presente comma [...] si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

11-12. ....  
.....  
.....

13. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, le parole: « due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. » sono sostituite dalle seguenti: « un titolare e un supplente sono magistrati in pensione o in servizio, almeno di terza valutazione di professionalità; due titolari e due supplenti sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. ». La disposizione di cui al presente comma si applica agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. ....

.....  
.....

15. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a):

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria »;

b) al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: « il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono inserite le seguenti: « e il Ministero della giustizia ».

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la vigilanza sugli Ordini e Collegi professionali è at-

tribuita ai Ministeri di seguito indicati: *a)* al Ministero della salute è assegnata la vigilanza sull'Ordine dei biologi, sull'Ordine dei chimici e sull'Ordine dei tecnologi alimentari; *b)* al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è assegnata la vigilanza sull'Ordine degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, sull'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e sull'Ordine dei periti agrari e dei periti agrari laureati; *c)* al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è assegnata la vigilanza sull'Ordine dei consulenti del lavoro e sull'Ordine degli assistenti sociali; *d)* al Ministero dell'economia e delle finanze è assegnata la vigilanza sull'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Tutte le attribuzioni in materia elettorale conferite al Ministero della giustizia dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, sono attribuite al Ministero della salute.

17-76. ....  
 .....  
 .....

ARTT. 4-14.

.....  
 .....  
 .....

